SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **30**.

Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 7, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al comma 1 dell'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

«*d)* "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4;».

2. Al comma 1-*bis*, lettera *a)*, numero 1), dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dall'articolo 96-*bis*, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.» sono abrogate;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.»;

c) al comma 3 dopo la parola: «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura»;

d) al comma 4 dopo le parole: «banche aderenti» sono aggiunte le seguenti: «in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.».

4. Dopo l'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

«Art. 96.1 *(Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia)*. — 1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, se:

a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettere *b)* e *c)*; e

b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.

4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.

Art. 96.2 *(Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse)*. — 1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.

2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.

3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare più elevato.

4. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.».

5. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;

b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.».

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-*bis*.1 e 96-*bis*.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1-*ter*. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-*bis*, lettera *d)*, con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera *a)*;

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

1-*quater*. L'intervento di cui al comma 1-*bis*, lettera *d)*, può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) la banca beneficiaria dell'intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.

1-*quinquies*. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *d)*, le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

1-*sexies*. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-*quinquies* sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.»;

c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

6. Dopo l'articolo 96-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 96-*bis*.1 *(Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile).* — 1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-*quater* del codice penale.

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera *a)*, è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:

a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Art. 96-*bis*.2 *(Modalità del rimborso dei depositi).* — 1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1.

2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;

b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;

c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;

d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-*bis*.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;

e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-*quater*.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-*bis*.1, comma 2, lettera *c)*.

4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.

5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera *a)*, subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 91, comma1-*bis*, lettera *b)*, numero 2).

Art. 96-*bis*.3 *(Obblighi dei sistemi di garanzia).* — 1. I sistemi di garanzia:

a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;

b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-*bis*: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;

d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera *d)*.

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*.

Art. 96-*bis*.4 *(Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia).* — 1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.».

7. L'articolo 96-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 96-*ter (Poteri della Banca d'Italia).* — 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera *d)*, verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

d) le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.».

8. L'articolo 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 96-*quater (Esclusione).* — 1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. L'inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.».

9. Dopo l'articolo 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 96-*quater*.1 *(Prestiti fra sistemi di garanzia).* — 1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:

a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;

b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;

c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;

d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;

e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4;

f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*.

2. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;

b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;

c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

Art. 96-*quater*.2 *(Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti).* — 1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-*bis*.3, commi 1, lettera *d)*, e 2.

4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-*bis*.3, commi 1, lettera *d)*, e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia può deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

Art. 96-*quater*.3 *(Adesione ad altro sistema di garanzia).* — 1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a

cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.

2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.

3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

Art. 96-*quater*.4 *(Interventi finanziati su base volontaria).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera *d)*, e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: "r) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;

b) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: "s) 'depositi protetti': i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario.

2. All'articolo 49, comma 8, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,».

3. All'articolo 52, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;».

4. All'articolo 81 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,».

5. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,».

6. All'articolo 86 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, lettera *a)*, il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *b)*, numero 2), del testo unico bancario.»;

b) al comma 6, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente «ammissibili» e le parole: «articolo 96-*bis*, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 96-*bis*.1, comma 3».

Art. 3.

Informazioni da fornire ai depositanti

1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalità previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante è consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti» di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.

4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito è ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonché l'indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo.

5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle

relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia.

6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facoltà di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato.

7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonché in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall'articolo 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva.

8. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresì prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6.

9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applicano altresì l'articolo 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, entra in vigore il 1° luglio 2018.

2. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono imputare alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i contributi già versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015.

3. Per il 2015 l'importo dei contributi previsti dall'articolo 96.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è determinato tenendo conto dei contributi indicati al comma 2, anche se già impiegati per interventi attuati dopo il 3 luglio 2015. In deroga a quanto previsto dall'articolo 96.1, comma 5, per le eventuali obbligazioni assunte in relazione a interventi deliberati dopo il 3 luglio 2015 in conformità della legislazione vigente i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rispondono con la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta fermo l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo secondo quanto previsto dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-*bis*.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:

a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;

b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

5. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-*bis*.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l'articolo 96-*bis*.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro 12 mesi da tale data a quanto previsto dall'articolo 96-*bis*.3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. L'articolo 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Art. 7 *(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;

e) determinare:

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni:

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 69-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 69-*bis (Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;

c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

*d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'art. 96-*bis.*1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti*;

*e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-*bis.*1, commi 3 e 4*;

f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati comunitari;

g) «risoluzione»: la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera *uu)* del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE;

h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *mmm)*, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE;

l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.".

— Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 91 *(Restituzioni e riparti)*. — 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine

stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 2741 del codice civile e dall'art. 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto *dall'art. 96*-bis*.1, commi 3 e 4*;

2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera *a)*:

1) i depositi protetti;

2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere *a)* e *b)*, gli altri depositi presso la banca.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'art. 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9, 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4, e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

11-*bis*. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'art. 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.».

— Il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 96 *(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)*. — 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

*1-*bis*. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.*

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente *almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.*

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti *in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.*

5. *La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.».*

— Il testo dell'art. 96-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 96-*bis (Interventi). — 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:*

a) *delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;*

b) *delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;*

c) *delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.*

*1-*bis*. I sistemi di garanzia:*

a) *effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-*bis*.1 e 96-*bis*.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;*

b) *contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;*

c) *se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'art. 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;*

d) *se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'art. 17, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.*

*1-*ter*. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-*bis*, lettera* d)*, con particolare riguardo a:*

a) *gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;*

b) *la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera* a)*;*

c) *il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.*

1-quater. *L'intervento di cui al comma 1*-bis*, lettera* d)*, può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:*

a) *non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera* f)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e*

b) *la banca beneficiaria dell'intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 96.2, comma 3.*

1-quinquies. *Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1*-bis*, lettera* d)*, le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:*

a) *la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3; oppure*

b) *la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.*

1-sexies. *Finché il livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1*-quinquies *sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.*

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. (abrogato).

7. (abrogato).

8. (abrogato).».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 2015, n. 267, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo;

c) «autorità competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorità competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'art. 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

d) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza come definita all'art. 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

e) «autorità di risoluzione di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza su base consolidata;

f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'art. 32, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;

g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III;

h) «banca»: una banca come definita all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del Testo Unico Bancario;

i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;

l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario;

m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti o passività, o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;

n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:

1) contratti su valori mobiliari, fra cui:

i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;

ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;

iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;

2) contratti connessi a merci, fra cui:

i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;

ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;

iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;

3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;

4) accordi di swap, tra cui:

i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;

ii) total return swap, credit default swap o credit swap;

iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti *i)* o *ii)* negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;

5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;

6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;

p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'art. 96-*bis*.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;

s)*«depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96*-bis*.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario*;

t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'art. 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;

v) «ente-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;

z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'art. 2 in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione;

aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

bb) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni;

cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festività pubbliche;

dd) «gruppo»: una società controllante e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario;

ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;

ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

hh) «linee di operatività principali»: linee di operatività e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;

ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;

ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'art. 37;

mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 69-*sexies*, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;

nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'art. 7-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una società cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la società; nelle società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni a responsabilità limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando è adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando è adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società ai sensi dell'art. 2409-ter-*decies*, comma 1, lettera f-*bis*, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;

pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, nonché titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;

qq) «passività ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passività e di uno dei soggetti indicati all'art. 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtù dell'art. 49, comma 1;

rr) «passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;

ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o più misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 21;

vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;

zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera h-*bis*), del Testo Unico Bancario;

aaa) «SIM»: una società di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

1) negoziazione per conto proprio;

2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;

ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;

ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;

eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

fff) «società controllante»: la società controllante ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario;

ggg) «società controllate»: le società che sono controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario;

hhh) «società finanziarie»: le società di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo Unico Bancario;

lll) «società veicolo per la gestione delle attività»: una società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;

mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di uno dei soggetti indicati all'art. 2;

nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione europea;

ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione europea;

ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;

qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'art. 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;

rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa è stabilita ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.".

— Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 49 *(Passività escluse dal bail-in)*. — 1. Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti:

a) i depositi protetti;

b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;

e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;

f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;

g) passività nei confronti dei seguenti soggetti:

i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;

ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;

iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per:

i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; o

ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;

c) l'inclusione di tali passività nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passività dall'applicazione del bail-in.

3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:

a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorità applicabile in sede concorsuale; le passività escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento più favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passività ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;

b) la capacità di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;

c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;

d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;

e) la natura dei titolari delle passività, ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'art. 91, comma 1-*bis*, lettera *a)*, numero 1), del Testo unico bancario.

4. L'esclusione di passività ai sensi del comma 2 è preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui è stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione è disposta senza indugio.

5. Se è disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passività escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:

a) i titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'art. 22, comma 1, lettera *c)*;

b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.

6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera *b)*, può essere disposto a condizione che:

a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passività soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e

b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.

Al fine dell'applicazione del presente comma, le passività totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.

7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera *b)*, può essere finanziato da:

a) i contributi ordinari;

b) i contributi straordinari che il fondo può riscuotere in tre anni;

c) se gli importi indicati alle lettere *a)* e *b)* sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'art. 78, comma 1, lettera *c)*.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera *a)*, può essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera *b)*, a condizione che:

a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passività soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attività ponderate per il rischio dell'ente; e

b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, *ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario*, di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.

9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:

a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera *b)*; e

b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passività chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.

10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresì essere utilizzate eventuali disponibilità del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera *b)*.».

— Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52 *(Trattamento degli azionisti e dei creditori).* — 1. Il bail-in è attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'art. 51 secondo l'ordine di seguito indicato:

a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:

i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;

ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;

iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;

iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;

v) il valore nominale delle restanti passività ammissibili;

b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:

a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'art. 49, commi 1 e 2;

b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passività ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;

c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purché i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91 *per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili*;

d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stato attuato il bail-in è ripristinato per la differenza.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite:

a) in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;

b) in virtù della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II.

4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, punto *v)*, o la conversione di cui al comma 1, lettera *e)*, è ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale è ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento è stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo è soggetto all'applicazione del bail-in.

5. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.

6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale è determinato secondo quanto previsto dall'art. 55.

7. Salvo patto contrario, in caso di passività oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte è ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.».

— Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 81 *(Livello-obiettivo della dotazione finanziaria).* — 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione è pari all'1 per cento dei depositi protetti, *ad eccezione di quelli indicati all'art. 96*-bis.*1, comma 4, del testo unico bancario*, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato.

2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformità dell'art. 82 su base annuale nel modo più uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento può avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.

3. La Banca d'Italia può prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.

4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformità a quanto stabilito dall'art. 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali è fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.».

— Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 84 *(Prestiti dei fondi di risoluzione).* — 1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:

a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'art. 79, comma 1;

b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e

c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'art. 78, comma 1, lettera *c)*, non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.

2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito è commisurato alla percentuale dei depositi protetti, *ad eccezione di quelli indicati all'art. 96*-bis.*1, comma 4, del testo unico bancario*, delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attività del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'art. 81, comma 1.

3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'art. 80 il prestito è inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonché gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 della direttiva 2014/59/UE.».

— Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 86 *(Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione).* — 1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce è tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a:

a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure

b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità.

*1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, lettera* a)*, il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'art. 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera* b)*, il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'art. 91, comma 1-*bis*, lettera* b)*, numero 2), del testo unico bancario.*

2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.

3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti è effettuata in conformità della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.

4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

5. Se una valutazione a norma dell'art. 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione è superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'art. 89.

6. Quando i depositi *ammissibili* al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'art. *96-*bis*.1, comma 3*, del Testo Unico Bancario.

7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinché l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.

8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/49/UE si veda nelle note alle premesse.

— Il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, è così rubricato:

«Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI».

— Gli articoli 119, 128 e 144 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 119 *(Comunicazioni periodiche alla clientela).* — 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.».

«Art. 128 *(Controlli).* — 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4.

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4.».

«Art. 144 *(Altre sanzioni amministrative alle società o enti).* — 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexiesdecies*, 69-noviesdecies, 69-*vicies-semel*, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies* e 128-*decies*, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

2.

2-*bis*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.

3.

3-*bis*.

4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-*ter*. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera *a)*.

5.

5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 125-*novies* o la violazione dell'art. 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-*duodecies*, all'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*.

6.

7.

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

16G00038

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **31**.

Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea del 2014 – e in particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera *e)* della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativo alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2.

Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in *absentia*, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di

appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche *in absentia*;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, né ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.»;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161;

b) all'articolo 13, comma 1, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO I
(di cui all’articolo 2, comma 1, lett.b))

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO *(1)*

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

a. Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome: ____

Nome(i): ____

Cognome da nubile, se del caso: ______________________________

Pseudonimi, se del caso: ___________________________________

Sesso: ____

Nazionalità: ____

Data di nascita: ____

Luogo di nascita: _______________________________________

Residenza e/o indirizzo noto: _____________________________

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende: _________________

Segni particolari/descrizione della persona ricercata: ___________________

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

b) Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

   Tipo: ____

2. Sentenza esecutiva: ______________________________________

Numero di riferimento: ______________________________________

c) Indicazioni sulla durata della pena

1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

……………………………………………………………………………………………
…..

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

Pena residua da scontare:

«d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. [ ] Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. [ ] No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

[ ] 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[ ] 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficial¬mente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[ ] 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

[ ] 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il (giorno/mese/anno) ed è stato

espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove

prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

[ ] l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; OPPURE

[ ] l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

[ ] 3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

— l'interessato riceverà personalmente la notifica ditale decisione senza indugio dopo la consegna, e

— al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

— l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo

o presentare un ricorso in appello, che sarà di _________ giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

………………………………………………………………………………………………»

e) Reati

Il presente mandato è emesso per un totale di : .... reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

o) partecipazione a un'organizzazione criminale;

o) terrorismo;

o) tratta di esseri umani;

o) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

o) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

o) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

o) corruzione;

o) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

o) riciclaggio di proventi di reato;

o) falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;

o) criminalità informatica;

o criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

o) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

o) traffico illecito di organi e tessuti umani;

o) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

o) razzismo e xenofobia;

o) furti organizzati o con l'uso di armi;

o) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

o) truffa;

o) racket e estorsioni;

o) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

o) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

o) falsificazione di mezzi di pagamento;

o) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

o) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

o) traffico di veicoli rubati;

o) stupro;

o) incendio doloso;

o) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

o) dirottamento di aereo/nave;

o) sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f. Altre circostanze pertinenti (facoltativo): *(N.B.: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)*

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura: – il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta – su

richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,

e/o

– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante *(1)*:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:

(1) Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (prefisso)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

ALLEGATO II
(articolo 3, comma 1, lett. a))

CERTIFICATO *(1)*

a) Stato di emissione: ______________________________

Stato di esecuzione: ______________________________

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:

Denominazione ufficiale: ______________________________

La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa): ______________

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa): ______________

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile): ______________________

c) Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:

1. Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:

☐ Autorità centrale ______________________________

☐ Organo giurisdizionale ______________________________

☐ Altra autorità ______________________________

2. Estremi dell'autorità di cui alla lettera c), punto 1:

Denominazione ufficiale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città) ______________

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) ______________

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato

Indirizzo e-mail (se disponibile): ____

3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità: ______________________________

4. Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2: ____

d) Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome: ____

Nome(i): ____

Cognome da nubile, se del caso: ____

Pseudonimi, se del caso: ____

Sesso: ___________

Cittadinanza: ____

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile): __________________

Data di nascita: ____

Luogo di nascita: ____

Ultimi indirizzi/residenze noti: ____

Lingua(e) che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile): ______

____

La persona condannata si trova:

□ nello Stato di emissione e dev'essere trasferita nello Stato di esecuzione.

□ nello Stato di esecuzione e la pena dev'essere eseguita in tale Stato.

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:

1. Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni: ____

2. Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata: ____

3. Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:

____

4. Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione: ____________________________________

e) Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

☐ Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

☐ Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

____
____

f) Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:

☐ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:
____

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo: _____________

____

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento: ____________

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena: ______

____

☐ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona: __________________________

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna: _________

Numero di riferimento della decisione, se disponibile: ______________________________

Data di consegna della persona, se disponibile: __________________________________

g) Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stato compilato il riquadro f, la compilazione del presente riquadro non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

☐ a) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.

☐ b) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento: ____

☐ c) lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.

☐ d) lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro e:

☐ si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o

☐ si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.

h) Sentenza che irroga la pena:

1. La sentenza riguarda complessivamente ___________ reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata: ______________________
____
____
____
____

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:
____
____
____
____

2. Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

☐ partecipazione a un'organizzazione criminale;

☐ terrorismo;

☐ tratta di esseri umani;

☐ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

☐ corruzione;

☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

☐ riciclaggio di proventi di reato;

☐ falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

☐ criminalità informatica;

☐ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi;

☐ traffico illecito di organi e tessuti umani;

☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

☐ razzismo e xenofobia;

☐ furto organizzato o a mano armata;

☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

☐ truffa;

☐ racket e estorsione;

☐ contraffazione e pirateria di prodotti;

☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

☐ falsificazione di mezzi di pagamento;

☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

☐ traffico di veicoli rubati;

☐ violenza sessuale;

☐ incendio doloso;

☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

☐ dirottamento di aereo/nave;

☐ sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

___

___

i) Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. [] Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. [] No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

[] 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato

informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[] 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[] 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

[] 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il(giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

[]l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

[]l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..».

2. Indicazione sulla durata della pena:

2.1. Durata complessiva della pena (in giorni): ____________________________

2.2. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni):

___________ al [____________] (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaa): ____________________

2.3. Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): __________________, al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): _____________

2.4. Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

☐ Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

☐ La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa) *(1):* _________________________________

3. Tipo di pena:

☐ pena detentiva

☐ misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):

j) Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale: _______________________

1. A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

☐ metà della pena

☐ due terzi della pena

☐ un’altra parte della pena (precisare):

2. L’autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

☐ disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

☐ date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

(1) Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione.

k) Opinione della persona condannata:

1. ☐ Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. ☐ La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a) ☐ ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato

☐ ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato

☐ non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

____

b) ☐ L'opinione della persona condannata figura in allegato.

☐ L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa): ___________________________

l) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

____

m) Informazioni finali:

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato *(1).*

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte

Nome: ____

Funzione (titolo/grado) ____

Data: ____

Timbro ufficiale (se disponibile) ____

(1) L'autorità competente dello Stato di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

— La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81.

— Il testo degli articoli 1 e 18 comma 1, lettera *e)* della legge 9 luglio 2015 n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recitano:

"Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234"

"Art. 18 *(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

— Il testo della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98.

— Il decreto legislativo 7 ottobre 2010, n. 161 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2010, n. 230.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/299/GAI, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art 19 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 19 *(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).* — 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) *l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;*

2) *l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;*

3) *l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, né ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;*

4) *l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione*;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione".

— Il testo dell'art 30 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 30 *(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).* — 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro *come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009*:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.".

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;

c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;

d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;

f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;

i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

m) «autorità competente»: l'autorità indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro;

n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro *come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009*.".

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 13 *(Motivi di rifiuto del riconoscimento).* — 1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;

b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;

g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;

h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito;

l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;

m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;

n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *i)*, *m)* ed *n)*, la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza".

16G00039

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015 recante delega al Sottosegretario di Stato – Segretario del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti;

Ritenuto necessario potenziare il coordinamento in materia di aiuti di Stato e, pertanto, procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da adeguare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche europee ai compiti affidati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ai compiti derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione europea;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di nove servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2015, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'organizzazione del Dipartimento per le politiche europee, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 429

16A01874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Zapponeta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Zapponeta (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, da quattro consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zapponeta (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zapponeta (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 gennaio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 gennaio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zapponeta (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Cappetta.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arienzo (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Laura Mammetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arienzo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 gennaio 2016.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arienzo (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Laura Mammetti.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Sidoti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Renato Mazzuca.

Il citato amministratore, in data 7 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bologna ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 gennaio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Sidoti.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Brindisi;

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da ventisette consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cesare Castelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brindisi, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 febbraio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da otto consiglieri personalmente e da diciannove componenti per il tramite di due persone all'uopo delegate con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Cesare Castelli.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Otricoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Otricoli (Terni);

Viste le dimissioni della carica rassegnate, in data 21 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Otricoli (Terni) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Raffaella Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Otricoli (Terni) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Gregori.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Otricoli (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Raffaella Palma.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01861

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosenza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cosenza (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da diciassette consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosenza (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Carbone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosenza (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 febbraio 2016.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell' 11 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosenza (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Carbone.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01869

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2016.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. avv. Enrico Costa, in materia di affari regionali e autonomie, nonché di famiglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 con il quale l'On. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare gli articoli 12, 19 e 26 relativi al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, al Dipartimento per le politiche della famiglia e all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale sono state delegate al Ministro Giuliano Poletti le funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, politiche della famiglia e integrazione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega, di funzioni in materia di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 10 febbraio 2016 al Ministro senza portafoglio On. Avv. Enrico Costa, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie, come anche specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, On. Avv. Enrico Costa - di seguito, Ministro - è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120, della Costituzione e agli articoli 137, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

e) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere *c)* e *d)*;

f) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'articolo 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

g) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

h) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

i) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'articolo 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;

l) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e dì Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

n) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e europeo;

o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura terri-

toriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'articolo 2, della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governance e azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

t) attività anche normative connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; cura delle attività concernenti le forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

z) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;

aa) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di spending review con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonché al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

bb) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane e di forme associative dei Comuni.

2. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 22, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro dell'interno, per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni in materia di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie, il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport, nonché dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Sottosegretario

1. Le funzioni in materia di affari regionali e autonomie possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianclaudio Bressa.

Art. 5.

Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è altresì delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;

d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

f) a promuovere e sviluppare le attività in materia di Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con il Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad eccezione dell'Ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali.

Art. 6.

Altre competenze in materia di politiche per la famiglia

1. Nelle materie di cui all'articolo 5, il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie di cui all'articolo 5, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, citato in premessa, relative all'attribuzione della delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro Giuliano Poletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 579

16A02036

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2016.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2015, con il quale il professore Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015 con il quale al predetto Sottosegretario è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 67-*ter*, comma 4;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione e ha previsto l'istituzione di una struttura dedicata, disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'articolo 1, comma 703, concernente la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014 - 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, recante trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha istituito il Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 24-*bis*, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2014, recante l'istituzione della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici «containerizzati» nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, professore Claudio De Vincenti, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professore Claudio De Vincenti, di seguito denominato Sottosegretario, fermo restando quanto già delegato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, è conferita la delega a esercitare i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario è delegato, altresì, l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Sottosegretario, Autorità politica per la coesione, è delegato:

a) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le funzioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) a esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

c) a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e alla strategia di attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di

interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, il Sottosegretario adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per poter promuovere, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo;

d) a promuovere e coordinare gli interventi e le iniziative per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

e) ad assicurare il coordinamento istituzionale, tecnico-operativo e l'integrazione fra gli interventi previsti per l'attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico».

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.

Art. 3.

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Sottosegretario rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

Art. 4.

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Sottosegretario è altresì delegato:

a) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2016
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 578

16A02037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 gennaio 2016.

Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 25 maggio 2015 con il quale è stato approvato il programma triennale relativo ai criteri per l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento per le industrie tecniche, nonché degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche, di cui all'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Constatata la necessità di rendere più efficace il sistema di sostegno alle sale cinematografiche, anche per adeguarlo al nuovo contesto economico e tecnologico;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalità tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Capo I

ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (d'ora in avanti: decreto legislativo), nel presente decreto sono disciplinate le modalità di intervento finanziario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministero), per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche;

e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari, non in forma imprenditoriale, di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Gli interventi previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono essere oggetto di finanziamento ministeriale solo qualora avvengano in aree geografiche individuate dal programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

6. Per ciascun esercizio finanziario è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministro) l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Con successivo decreto del direttore generale cinema la predetta somma è ripartita fra gli interventi di cui al comma 2, in base al numero ed al valore delle istanze pervenute per le due tipologie di intervento.

7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare, in ordine cronologico e, con riferimento al contributo in conto capitale, secondo le priorità individuate dall'art. 7, comma 4 del presente decreto, le istanze pervenute all'amministrazione.

8. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al precedente comma 6 determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella sussistente all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.

Art. 2.

Contributi in conto interessi

1. Sono concessi contributi in conto interessi per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90% del costo dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale pari al 30% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

a) realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.

3. Per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, si terrà conto delle aree geografiche di intervento indicate per ciascuna regione dal programma triennale della Consulta territoriale.

4. L'interesse a carico del beneficiario è ridotto al 10% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria:

a) per le sale ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) in caso di trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

Per beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui è destinato il contributo, devono impegnarsi, con apposito atto d'obbligo, a programmare, per il periodo di concessione del medesimo contributo, almeno il 30%, ridotto al 20% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalità italiana o europei.

5. Per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato è consentito il concorso tra contributi in conto interessi e conto capitale per le sole imprese di esercizio e fermi restando i costi massimi ammissibili.

6. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data del pagamento.

7. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

Art. 3.

Parametri quantitativi del contributo in conto interessi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o più sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti ulteriori rispetto al requisito minimo di cento posti del periodo precedente o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi può essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali può essere presentata autonoma domanda.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma.

7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento.

8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

Art. 4.

Domande di contributo conto interessi

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale cinema entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica.

2. Sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

3. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo relativo alla programmazione, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

Art. 5.

Procedimento di assegnazione del contributo in conto interessi

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore generale cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilità, ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto.

3. Ove si renda necessario, il direttore generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo provvedimento il direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 6 a 8.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, è trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

Art. 6.

Liquidazione del contributo in conto interessi

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 8.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. Sono concessi contributi in conto capitale, in base al regime «*de minimis*» di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, per le seguenti attività:

a) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti per le aree geografiche di intervento individuate dal programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinemtografiche;

b) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali, e servizi accessori alle sale;

c) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse in tutti i comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e con comuni confinanti anch'essi privi di sale;

d) trasformazione in multisala di sale ubicate nei centri cittadini con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

2. I contributi in conto capitale concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono alternativi al contributo in conto interessi mentre quelli concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono essere cumulati con contributi in conto interessi, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, ed a condizione che le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui è destinato il contributo in conto capitale, si impegnino, con apposito atto d'obbligo, a pro-

grammare, per il periodo di concessione del medesimo contributo, almeno il 20%, ridotto al 10% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalità italiana o europea.

3. Nessun soggetto può, comunque, beneficiare di un contributo che sia superiore al dieci per cento dello stanziamento annuale destinato ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1, comma 6.

4. I contributi sono concessi tenendo conto delle seguenti priorità di intervento, fino ad esaurimento dei fondi:

a) investimenti effettuati da tutte le imprese di esercizio per interventi di cui alla lettera *c)*, comma 1, del presente articolo. Con riferimento a tali ultimi interventi saranno prioritariamente sostenuti quelli effettuati nei centri cittadini con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) investimenti effettuati per interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 da parte di micro, piccole e medie imprese che siano proprietarie o gestiscano circuiti inferiori a 60 schermi complessivi;

c) investimenti effettuati da tutte le altre imprese di esercizio per interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

5. Le risorse disponibili sono finalizzate in via prioritaria al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente e le eventuali risorse eccedenti sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera *b)*. Ulteriori eventuali risorse residue sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera *c)*. I contributi sono concessi purché i costi non siano inferiori a 10.000 euro. I contributi sono concessi in una misura pari al 40% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 500.000 euro, per le tipologie di intervento di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 del presente articolo. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera *b)*, i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 650.000 euro. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera *c)*, i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 400.000 euro.

6. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio previsto all'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma precedente sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della metà.

7. Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di costo:

a) impianti di proiezione digitali, impianti di proiezione stereoscopica, impianti audio digitali, accessori dei suddetti impianti;

b) impianti di climatizzazione;

c) poltrone con larghezza minima di cm 58;

d) impianti e attrezzature di biglietteria automatica;

e) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico.

8. I contributi in conto capitale sono cumulabili con le altre misure pubbliche di sostegno nei limiti previsti nei rispettivi regimi di aiuto

Art. 8.

Domande di contributo in conto capitale

1. Le domande di contributo in conto capitale sono presentate alla Direzione generale cinema inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno in relazione agli interventi da terminare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 7, il termine per la conclusione dei lavori è prorogato di un anno. Ove si renda necessario, la Direzione generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria.

Alla domanda devono essere in ogni caso allegate:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio e l'iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Direzione generale cinema ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa.

Art. 9.

Procedimento di assegnazione del contributo in conto capitale

1. Tenuto conto dell'entità delle risorse stanziate annualmente per la finalità «contributi in conto capitale», secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, si procede all'assegnazione delle stesse secondo i criteri, contestualmente applicati, dell'ordine cronologico e del pieno soddisfacimento di ciascuna delle priorità indicate nell'art. 7, comma 4, nella sequenza delle medesime ivi stabilita.

2. Con riferimento ad ogni singola priorità presa in considerazione, l'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Direzione generale cinema comunica agli interessati, anche attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale, i beneficiari del contributo ed il suo ammontare, tenuto conto delle priorità previste al comma 4 dell'art. 7 del presente decreto.

4. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori, a pena di decadenza del contributo, i soggetti interessati fanno pervenire alla Direzione generale cinema un'istanza conclusiva di fine lavori, secondo le modalità e la modulistica definite con decreto del direttore generale cinema, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi in conto interessi e in conto capitale

1. La Direzione generale cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del direttore generale cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione o di relativa documentazione non veritiera. In tal caso l'amministrazione esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. È ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Capo II

INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE

Art. 12.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, a valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica, si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario è stabilito, con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di risorse per le domande presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.

Art. 13.

Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 12 del presente decreto, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 14.

Ammissibilità ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Art. 15.

Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del direttore generale cinema.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi, stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il presente decreto si applica alle istanze di contributo in conto capitale presentate a partire dal 1° gennaio 2015, coerentemente a quanto previsto nel decreto 7 aprile 2015, di sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante «modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche».

In fase di prima applicazione del presente decreto, per i lavori terminati nel 2015, le istanze di richiesta di contributo devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione generale cinema del decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 9, comma 4, del presente decreto. Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione prevista nel citato decreto del direttore generale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, a decorrere dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante «Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche», che è, di conseguenza, abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 gennaio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 430

16A01718

DECRETO 3 febbraio 2016.

Criteri per l'attività cinematografica d'essai.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 22 dicembre 2009 e successive modificazioni, recante «criteri per l'attività cinematografica d'essai»;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto contenente criteri per l'attività cinematografica d'essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a determinare un più efficiente andamento del sostegno statale alla programmazione dei film d'essai;

Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche:

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Decreta:

TITOLO I

QUALIFICA DI SALA E DI FILM D'ESSAI

Art. 1.

Qualifica di sala d'essai e adempimenti delle sale della comunità ecclesiale o religiosa per l'attività d'essai

1. La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La dichiarazione è presentata sui moduli predisposti dalla direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora in avanti: Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la suddetta dichiarazione. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare della sala della comunità ecclesiale o religiosa di cui all'art. 2, comma 10 del decreto legislativo si impegna con propria dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d'essai secondo le previsioni stabilite al suddetto articolo per tale tipologia di sala.

3. L'amministrazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sale d'essai, nonché delle sale della comunità ecclesiale o religiosa che svolgano attività d'essai.

4. La dichiarazione d'impegno di cui al comma 1 si intende tacitamente rinnovata solo in presenza di richiesta di premi.

5. La qualifica di sala d'essai decade:

a) nel caso di richiesta dell'interessato;

b) nel caso di mancata effettuazione, dichiarata dall'interessato o accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo.

6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale siano proiettati film con la qualifica d'essai, secondo le indicazioni contenute in apposito decreto del direttore generale cinema, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

7. L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicità dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala non potrà, altresì, essere inserita in tale elenco per i successivi cinque anni.

Art. 2.

Qualifica di film d'essai

1. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai tra quelli che hanno ottenuto il visto di revisione cinematografica, ad eccezione dei film indicati al successivo comma 3. La Commissione si riunisce almeno sei volte all'anno.

2. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione visionano il film messo a loro disposizione dalla direzione generale cinema, ovvero dichiarano di aver già visionato l'opera anche privatamente.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai è attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani, europei e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita nelle ipotesi previste all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo.

3. La qualifica è attribuita ai film inseriti nelle selezioni ufficiali dei Festival, dei Premi e delle Rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale individuati con il decreto del direttore generale previsto all'art. 1, comma 6 del presente decreto e che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima, «miglior documentario», «miglior film di animazione». Sono in ogni caso considerati d'essai i film presentati in concorso ai festival di Berlino, Cannes, Venezia, Locarno e le candidature sopra richiamate ai Premi David di Donatello, European Film Awards, Oscar. Per tali film la qualifica di film d'essai può essere attributa anche precedentemente alla concessione del visto di revisione cinematografica.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo.

TITOLO II

CONCESSIONE DI PREMI PER L'ATTIVITÀ D'ESSAI

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono concessi premi per l'attività d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale di cui all'art. 1 del presente decreto, verificate le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) aver svolto la programmazione, per un periodo non inferiore a due anni, di film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. Tale quota è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. In entrambe le ipotesi, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Tale programmazione, limitatamente alle sale della comunità ecclesiale o religiosa, deve tener conto delle indicazioni contenute nell'ultimo capoverso del suddetto art. 2, comma 10, del decreto legislativo;

b) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;

c) le modalità di programmazione e i relativi punteggi validi per l'attribuzione del premio sono definiti con decreto del Direttore Generale del Cinema nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004;

Art. 4.

Istanza di premio

1. L'istanza di concessione del premio d'essai, redatta secondo le modalità indicate con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio.

2. L'elenco dei soggetti beneficiari del premio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, la dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto. Le istanze già presentate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

3. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, e successive modificazioni, recante «criteri per l'attività cinematografica d'essai», è abrogato.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 536

16A01856

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2016.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della "Giornata per la donazione degli organi";

Visto l'art. 1, della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo Onlus - hanno convenuto di individuare la "Giornata per la donazione degli organi" nel giorno 29 maggio 2016;

Decreta:

1. La "Giornata per la donazione degli organi", per l'anno 2016, è indetta per il giorno 29 maggio 2016.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 420

16A01717

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Orianna», in Fano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orianna" di Fano (Pesaro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orianna" in Comune di Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01714

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Verdiana», in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari si riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro n. 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì, che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Verdiana" di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Verdiana" in Comune di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01715

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sant'Andrea Fonte Lidia», in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della Salute, entro n 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sant'Andrea Fonte Lidia» di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sant' Andrea Fonte Lidia» in Comune di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01719

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia, in Sestriere San Marco, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012 n. 12981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Vini Venezia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» ed alle DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Vini Venezia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e per le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. S12/2016/14214 del 10 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave»;

Considerato che il Consorzio Vini Venezia non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto» e «Veneto Orientale». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. S12/2016/14214 del 10 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto» e «Veneto Orientale»;

Considerato che lo statuto del Consorzio Vini Venezia, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e per le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2012 n. 12981 al Consorzio Vini Venezia, con sede legale in Sestriere San Marco 2032 (VE) – c/o CCIAA, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e per le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 giugno 2012 n. 12981, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01712

DECRETO 22 febbraio 2016.

Autorizzazione alla pesca del novellame della specie vongola verace (*Tapes decussatus*) allo stato vivo, nelle aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia Romagna, fino al 31 maggio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’ “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Visto l’art. 31 rubricato “Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca” della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge europea 2013-bis”;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le “Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo” in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94”;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l’affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell’attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17.2.2006, recante la “nuova disciplina sull’affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto”;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) N. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) N. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 14.11.1995, recante l’Autorizzazione all’esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9.10.1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Vista la nota n. 26745 in data 17.12.2015 della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura che consente l’utilizzo dell’idrorasca e del ferretto nelle acque in concessione demaniale marittima;

Visto il rapporto scientifico dell’Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l. redatto in data 4.2.2016, in cui si afferma che nelle aree nursery - Aree a Tutela Biologica denominate “Pianaso” e “Volano-Bocaura”, vi sia presenza di vongole veraci dal punto di vista qualitativo della taglia ideale per essere raccolte e seminate nelle concessioni demaniali marittime;

Considerato che nella riunione del 21 gennaio 2016, tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in cui hanno preso parte oltre agli interlocutori istituzionali anche i rappresentanti delle categorie delle imprese ittiche, si è evidenziata l’eccezionalità del fenomeno e la necessità di utilizzare anche attrezzi di pesca ritenuti adeguati ed efficaci, ai fini del prelievo del novellame di vongola verace nelle aree nursery, così come indicate dal suddetto Istituto scientifico;

Vista la nota pervenuta l’8 febbraio 2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo delle imbarcazioni asservite ad impianti, per la raccolta del novellame e l’autorizzazione all’utilizzo degli attrezzi di raccolta e recupero denominati “idrorasca a mano” e “idrorasca da fondo”, nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla medesima Regione, in applicazione dell’art. 2 lett. *d)* della legge Regionale n. 9/2002 e ss.mm.ii.;

Considerato che nelle ultime due annualità il reperimento del novellame è diventato un fattore limitante per la venericoltura, in ragione dell’eccezionalità e del perdurare del fenomeno si ritiene necessario utilizzare al meglio le risorse disponibili, consentendo il prelievo del novellame nelle nursery insistenti nelle cosiddette Aree a Tutela Biologica, senza danneggiare l’ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la pesca del novellame della specie vongola verace (*Tapes decussatus*) allo stato vivo, nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste dai successivi articoli e fino al 31 maggio 2016.

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale indicherà le necessarie prescrizioni, in particolare quelle relative ai limiti temporali e spaziali.

Art. 2.

1. I quantitativi massimi pescabili dalle imbarcazioni di ciascuna impresa sono determinati dai valori indicati nella tabella seguente:

Stima di densità e disponibilità complessiva in tonnellate e numero di ceste da 25 Kg. per ciascuna nursery.

Nursery	Densità (KG/m)	Quantità (1)	N. Ceste
Pianaso	0.217	254.98	10.119
Volano/ Bocaura	0.104	81.46	3258
totale		336.44	13.458

2. La dimensione del novellame di vongola verace non può essere superiore a mm 20.

Art. 3.

La pesca del novellame di vongola verace allo stato vivo destinato alle aree affidate in concessione dalla Regione Emilia-Romagna potrà essere esercitata, oltre che con strumenti azionati a mano, anche attraverso l'utilizzo dell'idrorasca e dell'idrorasca da fondo cd "ferretto".

Art. 4.

Il trasporto del novellame deve essere effettuato con mezzi che assicurino la piena vitalità del prodotto.

Art. 5.

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di pesca, titolari di concessioni demaniali marittime per l'allevamento di vongole veraci individuate dalla Regione Emilia-Romagna. Ciascuna impresa autorizzata potrà utilizzare al massimo il 25% delle imbarcazioni generalmente asservite agli impianti in concessione.

Art. 6.

1. La richiesta di autorizzazione al prelievo del novellame di vongola verace, dovrà essere corredata dei seguenti documenti, pena l'inammissibilità:

a) copia della licenza di pesca;

b) copia dell'atto di concessione demaniale marittima;

c) quantità espressa in quintali del prelievo della risorsa ed esplicita indicazione dell'Area a Tutela Biologica su cui verrà effettuato la pesca.

2. Le autorizzazioni rilasciate sono inviate alla Capitaneria di Porto di Ravenna che dovrà far apporre sulle stesse le relative marche da bollo, provvedendo ad annullarle.

3. Le imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna dovranno essere inserite in un apposito elenco da cui si evinca per ciascuna impresa:

a) il complessivo numero delle imbarcazioni asservite all'impianto, assegnate alla V categoria;

b) il numero delle imbarcazioni autorizzate al prelievo del novellame di cui all'art. 5;

c) l'indicazione dell'attrezzo di pesca utilizzato da ciascuna imbarcazione.

4. Ai fini di una verifica puntuale degli obblighi dei titolari di concessione demaniale, l'elenco delle imprese di cui al punto 3 del presente articolo, dovrà essere trasmesso in copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ed alla Capitaneria di porto di Ravenna.

Questo decreto, affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di Ravenna è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2016

Il direttore generale: RIGILLO

16A01711

DECRETO 22 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vino Custoza DOC, in Municipio di Sommacampagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Bianco di Custoza o Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche

protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1793, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 21 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela vino Custoza DOC il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Bianco di Custoza o Custoza";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela vino Custoza DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Bianco di Custoza o Custoza". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Siquria S.p.A. con nota prot. 20C/2016 del 15 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione "Bianco di Custoza o Custoza";

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vino Custoza DOC è in corso di approvazione da questa Amministrazione e sarà sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vino Custoza DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Bianco di Custoza o Custoza".

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1793 al Consorzio Tutela Vino Custoza DOC, con sede legale presso il Municipio di Sommacampagna (VR), Piazza Carlo Alberto n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Bianco di Custoza o Custoza".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1793, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01713

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria del Monte Cimone società agricola cooperativa abbrev. in Latteria del Monte Cimone soc. agr. coop.», in Fanano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Latteria del Monte Cimone società agricola cooperativa abbrev. in Latteria del Monte Cimone soc. agr. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 3.231.302,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.643.225,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 294.783,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria del Monte Cimone società agricola cooperativa abbrev. in Latteria del Monte Cimone soc. agr. coop.», con sede in Fanano (MO) (codice fiscale 00177360369) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo (C.F. BLL GCM 66D02 A944B), nato a Bologna il 2 aprile 1966, e domiciliato in Modena, via Emilia Ovest n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01739

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gli Orizzonti società cooperativa sociale», in Rosignano Marittimo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sociale «Gli Orizzonti società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.880,00, si riscontra una massa debitoria di € 14.171,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 8.485,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Gli Orizzonti società cooperativa sociale», con sede in Rosignano Marittimo (LI) (codice fiscale 01942670504) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Presta (codice fiscale PRS GNE 65E30 G888R), nato a Pordenone (PN) il 30 maggio 1965 e domiciliato in San Giuliano Terme (PI) via del Falcione n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01740

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Abitare il Territorio società cooperativa», in Gussago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Coop. Abitare il Territorio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 4.301.666,00, si riscontra una massa debitoria entro l'esercizio di € 10.560.757,00 ed un patrimonio netto negativo di € -5.722.240,00 ;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Abitare il Territorio società cooperativa», con sede in Gussago (BS) (codice fiscale 00740270178) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, (codice fiscale SVL PFR 70R19 E333U) nato a Iseo (BS) il 19 ottobre 1970, e domiciliato in Clusane d'Iseo (BS), via Risorgimento Trav. VII, n. 1/f.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01741

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Consorzio produttori latte della Conca Aquilana Valle dell'Aterno e Gran Sasso d'Italia in liquidazione», in l'Aquila e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa Consorzio produttori latte della Conca Aquilana Valle dell'Aterno e Gran Sasso d'Italia in liquidazio-

ne» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 10 settembre 2015 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 663.552,64 si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.245.771,45;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Consorzio produttori latte della Conca Aquilana Valle dell'Aterno e Gran Sasso d'Italia in liquidazione», con sede in l'Aquila (codice fiscale 00082660663) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Matteo Cuttano (C.F. CTTMTT62C30L447U), nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 e ivi domiciliato in piazza Tricarico, 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01742

DECRETO 8 febbraio 2016.

Rettifica del decreto 22 maggio 2015 di liquidazione coatta amministrativa della «Megacoop soc. coop. a r.l.», in Catignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto, 2012, n. 135;

Vista il decreto ministeriale del 22 maggio 2015 n. 275/2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 26 maggio 2015 con il quale la società cooperativa «Megacoop Soc. coop. a r.l.» con sede in Catignano (PE) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'ex art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato per mero errore materiale, è stato indicato quale cognome del commissario liquidatore Pierri anziché Di Pierri;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale datato 22 maggio 2015 n. 275/2015, limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale datato 2 maggio 2015 n. 275/2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 26 maggio 2015 con il quale è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Maria Laura Pierri (codice fiscale DPRMLR72P63G482W), nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliata in Viale Bovio n. 263, è sostituito dal seguente:

«Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri (codice fiscale DPRMLR72P63G482W), nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliate in Viale Bovio, n. 263.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01775

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ristruttura società cooperativa», in Ciampino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto dirigenziale del 21 gennaio 2014, n. 002/LI/2014, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies c.c., l'avv. Jacopo Marzetti è stato nominato liquidatore della «Ristruttura società cooperativa» in sostituzione del sig. Luca Pacetti, revocato;

Vista l'istanza con la quale l'avv. Marzetti ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione del liquidatore, dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo pari a € 4.267,25 si riscontra una condizione debitoria pari a € 15.659,91;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Ristruttura società cooperativa», con sede in Ciampino (Roma) (codice fiscale 09646061003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (C.F. MRZJCP82E14H501R), e ivi domiciliato in viale Parioli, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01743

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D. Consulenti di Direzione società cooperativa in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 15/12/2015 n. 97/2015 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.D. Consulenti di Direzione Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.D. Consulenti di Direzione Società cooperativa in liquidazione», con sede in Varese

(codice fiscale 02858880129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Ghizzi (codice fiscale GHZMSM66L15E897N), nato a Mantova il 15 luglio 1966 ed ivi domiciliato in via Silvio Pellico n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01744

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Bosina cooperativa sociale in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 21 dicembre 2015, n. 96/2015 del tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Scuola Bosina cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuola Bosina cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Varese (codice fiscale 02890610120) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ermanno Sgaravato (codice fiscale SGRRNN57B09L781X), nato il 9 febbraio 1957 e domiciliato in Verona, via del Perlar n. 2

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01785

DECRETO 17 febbraio 2016.

Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata *start-up* innovative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone "Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative

sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "C.A.D.");

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580;

Visto l'art. 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE;

Visti gli articoli 2463 e seguenti del codice civile in materia di società a responsabilità limitata;

Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno introdotto l'istituto della *start-up* innovativa;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle *start-up* innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle società di capitali e cooperative che hanno per oggetto sociale "esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard per la costituzione di dette società;

Valutato che appare prioritaria la redazione di un modello standard riservato alla costituzione di *start-up* aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate di cui all'art. 2463 del codice civile;

Considerato che l'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, prescrive che in deroga all'art. 2463 del codice civile, tali atti possono essere redatti in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.;

Decreta:

Art. 1.

Onere formale

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle *start-up* di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D..

3. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 2, non è iscrivibile nel registro delle imprese.

4. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione.

5. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

Art. 2.

Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria

1. Il documento informatico, formato a norma dell'art. 1, è presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro venti giorni dall'ultima sottoscrizione, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, contenente le relative istruzioni per l'iscrizione, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo.

2. L'ufficio del registro delle imprese verifica:

a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente;

c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;

d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;

e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del codice civile e dall'art. 11, comma 6, lett. "a", del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

f) la competenza territoriale;

g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;

h) la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;

i) l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

j) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle *start-up*;

k) l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "*start-up* costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale". Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".

Art. 3.

Iscrizione in sezione speciale

1. Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società presenta istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012.

2. L'avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1, è subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria, che ne costituisce il presupposto.

Art. 4.

Cancellazione della società dalla sezione speciale

1. In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, la società, mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 del codice civile.

Art. 5.

Disposizioni conclusive

1. Qualora le firme siano autenticate da notaio ai sensi dell'art. 25 del C.A.D., il termine di cui all'art. 2, comma 4, è ridotto alla metà e comunque soggiace alle regole di cui all'art. 20, comma 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Il notaio compie le verifiche di cui all'art. 2, comma 2, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

2. Qualora le firme siano autenticate a norma dell'art. 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, Conservatore del registro delle imprese o persona da esso delegata, l'atto è contestualmente iscritto in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, senza necessità di alcuna ulteriore verifica. Il Ministero dello sviluppo economico determina il relativo diritto di segreteria, tenendo conto dei costi standard, come previsto dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuove o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO

Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. (art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015)

atto costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA

1. L'anno [ ]
2. il giorno [ ]
3. del mese di [ ]
4. in [ ]

il sottoscritto/i sottoscritti:

5. nome [ ]
6. cognome [ ]
7. nato a [ ]
8. il giorno [ ]
9. cittadino [ ]
10. residente in [ ]
11. codice fiscale [ ]
12. professione [ ]

□ 12-bis *[selezionare se ricorre l'ipotesi]* in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] *[indicare nome e cognome, in caso di persona fisica; oppure la denominazione/ragione sociale]* secondo i poteri risultanti da:

□ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ] *[indicare la denominazione della Camera di commercio]*

□ atto [ ] *[indicare la natura dell'atto e i suoi estremi]* qui unito in allegato

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

dichiara/dichiarano e convengono
quanto segue:

E' costituita una società a responsabilità limitata

13. denominata [ ] s.r.l.
14. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come meglio specificato nello statuto di seguito riportato.
15. La società ha sede in [ ] *[indicare solo il comune]*

□ 15-bis *[selezionare se ricorre l'ipotesi]* La società ha sede secondaria in [ ] *[indicare solo il comune]*

16. La durata della società è indicata nello statuto
17. Il capitale sociale è pari ad euro [ ]

□ 17-bis *[selezionare se ricorre l'ipotesi]* E' contestualmente versato un soprapprezzo pari ad euro [ ] interamente liberato

18. Detto capitale è sottoscritto nel modo seguente:

- nome [ ]
- cognome [ ]
- data di nascita [ ]
- luogo di nascita [ ]
- domicilio [ ]
- cittadinanza [ ]

- stato civile *[selezionare una delle tre seguenti opzioni]:*
□ non coniugato
□ coniugato in regime di separazione dei beni
□ coniugato in regime di comunione legale dei beni
oppure:
- denominazione o ragione sociale [ ]
- numero di iscrizione al registro delle imprese [ ]
- Stato di costituzione [ ]
- sede [ ]
- entità del capitale sottoscritto: euro [ ]; di cui liberato: euro [ ]
□ *[selezionare se ricorre l'ipotesi]* entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]
[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

19. *[selezionare una delle opzioni seguenti]*

□ 19.1 I sottoscritti dichiarano che i conferimenti sotto riportati sono stati effettuati a mani dell'amministratore Sig. *[indicare nome e cognome dell'amministratore che ha ricevuto i conferimenti]* [ ] e che
□ 19.2 Il sottoscritto, unico socio, dichiara che

il capitale sociale è stato liberato per euro [ ] *[almeno pari al 25 per cento del capitale sottoscritto, per i conferimenti in denaro, mediante polizza di assicurazione e fideiussione bancaria; pari al 100 per cento del capitale sottoscritto nel caso in cui il capitale sia inferiore ad euro 10.000 ovvero la costituzione sia effettuata per atto unilaterale; pari all'intera quota che sia conferita in natura o mediante crediti]*, su un totale sottoscritto di euro [ ] *[indicare l'importo del capitale]*, unitamente al soprapprezzo integralmente liberato per euro [ ], e quindi, complessivamente, per euro [ ], mediante i seguenti conferimenti:

- *[nome e cognome, oppure denominazione o ragione sociale del socio]* [ ] per un conferimento totale di euro [ ] così suddiviso:

[selezionare se ricorre l'ipotesi]

□ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro [ ] mediante [ ] *[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria]*

□ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] *[descrivere i conferimenti effettuati]* come da relazione giurata [ ] *[indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]* redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [ ] *[indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]*

□ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] *[descrivere le opere e i servizi conferiti]* come da relazione giurata [ ] *[indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]* redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [ ] *[indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]*, garantiti da [ ] *[indicare gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o servizi]*

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci che effettuano conferimenti]

La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato.

20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al [ ] di ogni anno ed il primo si chiuderà al [ ].
21. La società sarà amministrata:

[selezionare una delle seguenti opzioni]
□ da un amministratore unico, nella persona del sig. *[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf:]*
□ da un consiglio di amministrazione composto da n. [ ] membri, nelle persone dei sigg.ri:
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono i componenti del cda:].
Come presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [ ]
□ *[selezionare se ricorre l'ipotesi]* Come vice presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [ ]
□ dai sigg.ri:
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati:], che operano congiuntamente
□ dai sigg.ri:
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati:], che operano disgiuntamente

L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

□ a tempo indeterminato

□ fino alla data del [ ] *[gg/mm/aaaa]*

□ fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al [ ] *[gg/mm/aaaa]*

Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in euro [ ] sono a carico della società.

[22. Sottoscrizione digitale del costituente/dei costituenti]

statuto

Indice:

15. Convocazione dell'assemblea dei soci
16. Presidenza dell'assemblea dei soci
17. Decisioni dei soci - Quorum
18. Assemblea dei soci - verbalizzazione
19. Amministrazione della società
20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente
21. Adunanze del consiglio di amministrazione
22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori
23. Poteri dell'organo amministrativo
24. Rappresentanza sociale
25. Nomina dell'organo di controllo o del revisore
26. Destinazione degli utili
27. Scioglimento della società
28. Comunicazioni

1. Denominazione
- 1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata [ ] s.r.l.

2. Sede
- 2.1 La società ha sede nel Comune di [ ], all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.
□ *[opzionale]* 2.2 E' inoltre prevista una sede secondaria nel Comune di [ ], all'indirizzo ugualmente iscritto nel registro delle imprese.
- 2.3 E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.
- 2.4 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Oggetto
- 3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: [ ].
- 3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.
Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. Durata
- 4.1 La durata della società è fissata come segue:

[selezionare una delle seguenti opzioni]
□ 4.1.1 fino al [ ]
□ 4.1.2 indeterminata
□ 4.1.3 fino al [ ] prorogata tacitamente di [ ] *[indicare il periodo di proroga tacita; ad es. un quinquennio, un anno, ecc.]* e così ad ogni successiva scadenza salvo disdetta, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza da parte di ciascuno dei soci interessati alla disdetta all'organo amministrativo

- 4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. Capitale sociale
- 5.1 Il capitale sociale è pari ad euro [ ] ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.
- 5.2 I conferimenti:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

□ 5.2.1 debbono essere eseguiti in denaro

□ 5.2.2 possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fideiussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc)

6. Aumento di capitale
- 6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.
- 6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

□ 6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

□ 6.5 All'organo amministrativo spetta, fino alla data del [ ] il potere di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche mediante emissione delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, fino e non oltre il limite di euro [ ]

□ 6.5.1 senza

□ 6.5.2 con

la facoltà di escludere

□ 6.5.2.1 in tutto

□ 6.5.2.2 in parte

il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione e

□ 6.5.2.3 senza

□ 6.5.2.4 con

la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti

7. *[opzionale]* Titoli di debito e strumenti finanziari

□ 7.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi:

□ 7.1.1 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti

□ 7.1.2 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

- *[collegato al precedente]* 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

- *[collegato al precedente]* 7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

□ 7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012:

□ 7.4.1 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti

□ 7.4.2 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

- 8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale:

[selezionare una delle opzioni seguenti]

□ 8.1.1 sono determinate in misura proporzionale al conferimento

□ 8.1.2 possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale

□ 8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

- 8.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

- 8.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

□ *[opzionale]* 8.5 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.

- *[collegato al precedente]* 8.6 I "particolari diritti" attribuibili ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile possono consistere:

□ 8.6.1 nel diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo: [specificare:]

□ 8.6.2 nel potere di autorizzare operazioni degli amministratori per importi superiori ad euro [ ]

□ *[collegato al precedente]* 8.7 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti:

□ 8.7.1 comporta

□ 8.7.2 non comporta

l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante

- *[collegato al precedente]* 8.8 In caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti:

□ 8.8.1 si estinguono

□ 8.8.2 non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

[selezionare una delle seguenti opzioni]

□ Prima opzione: libera trasferibilità della partecipazione

- 9.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione ereditaria.

□ *[opzionale]* 9.1.1 Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, la partecipazione sociale rappresentante almeno il [ ] per cento *[maggioranza]* del capitale sociale, è attribuito agli altri soci, titolari almeno del [ ] per cento *[minoranza]* del capitale stesso, il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse. La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile per [ ] giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell'offerta agli altri soci mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata entro il termine di giorni [ ]. Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa; il socio di minoranza deve darne inoltre comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro [ ] giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente. Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa di intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

□ *[opzionale]* 9.1.2 Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il [ ] per cento *[maggioranza]* del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi di tale diritto di trascinamento, dovrà comunicare al socio di minoranza, mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata, le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni. Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione. Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di giorni [ ] dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il valore delle quote è determinato,

entro [ ] giorni dall'opposizione, mediante procedura di arbitrato amministrato attivata presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: [ ], con richiesta di nomina di un arbitro unico. L'arbitro unico provvede a determinare, altresì, la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale. Nel caso in cui sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione rimangono sospesi gli effetti della decisione di vendita.

□ Seconda opzione: divieto assoluto di trasferimento
- 9.2 E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
- 9.2.1 Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, comma 2, del codice civile per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità delle partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
- 9.2.2 In caso di morte di un socio, si estinguono le quote e i diritti allo stesso facenti capo e a chi succede al defunto spetta la liquidazione del valore della quota, determinato con gli stessi criteri di valutazione della quota del socio receduto.

□ Terza opzione: diritto di prelazione
- 9.3 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.
□ *[opzionale]* 9.3.1 il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.
- 9.3.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.
- 9.3.3 Entro il termine di [ ] giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di [ ] giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.
- 9.3.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 9.3.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi [ ] giorni.
- 9.3.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

□ Quarta opzione: clausola di gradimento
- 9.4 Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato:

    □ 9.4.1 al gradimento espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo della società, escludendo dal voto il socio proponente che sia parte dell'organo amministrativo

    □ 9.4.2 al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento

sulla base dei seguenti requisiti:

□ 9.4.3 possesso delle seguenti specifiche professionalità e competenze in capo al terzo potenziale acquirente: [ ]

□ 9.4.4 mancato esercizio da parte del terzo acquirente di una attività concorrente con quella sociale

□ 9.4.5 effettiva capacità dei potenziali soci di prestare la seguente opera o il seguente servizio che risulti funzionale per il raggiungimento degli scopi sociali: [ ]

□ 9.4.6 insussistenza, in capo all'aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi

- 9.4.7 Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

□ *[opzionale]* 9.4.8 non sono, altresì, sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo.

- 9.4.9 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo

- 9.4.10 Entro il termine di [ ] giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende

[selezionare una delle seguenti opzioni]

□ 9.4.10.**1** concesso

□ 9.4.10.**2** negato

□ *[opzionale]* 9.4.11 Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

10. Quota di partecipazione del socio deceduto

□ *[opzione selezionabile solo nel caso in cui, all'articolo 9, sia stata selezionata la terza opzione - diritto di prelazione - oppure la quarta - clausola di gradimento -]* 10.1 Nel caso di morte di un socio i soci superstiti possono con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i [frazione:] del capitale sociale, da adottarsi entro [ ] giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto.

- *[collegato al precedente]* 10.2 Nell'ipotesi di cui al punto precedente il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo quando siano decorsi almeno [al massimo 24 mesi:] dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

- 10.3 Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

11. Recesso del socio

- 11.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

□ *[opzionale]* 11.2 Il diritto di recesso compete inoltre al socio al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, individuati convenzionalmente dai soci:

[selezionare una o più delle seguenti opzioni]

□ 11.2.1 omesso rilascio o revoca della seguente autorizzazione [:]
□ 11.2.2 mancato raggiungimento del seguente risultato gestionale [:]
□ 11.2.3 cessazione dalla carica di uno o più amministratori [:]
□ 11.2.4 mutamento del sistema amministrativo
□ 11.2.5 mutamento della compagine sociale
□ 11.2.6 uscita di determinati soci dalla compagine sociale [:]
□ 11.2.7 aumento del capitale sociale
□ 11.2.8 impossibilità del conferimento d'opera
□ 11.2.9 trasferimento della residenza da parte di uno dei soci
□ 11.2.10 raggiungimento di una determinata età [:]

- 11.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata

[selezionare una delle seguenti opzioni]

□ 11.3.1 entro 15 giorni
□ 11.3.2 entro il termine di giorni: [ ]

dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

- 11.4 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

- 11.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12. *[opzionale]* Esclusione del socio

□ *[opzionale]* 12.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

[selezionare una o più delle seguenti opzioni]

□ 12.1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio
□ 12.1.2 esercizio di attività concorrente con quella della società
□ 12.1.3 cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria
□ 12.1.4 impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile

- *[collegato al precedente]* 12.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino [percentuale (ad es. la maggioranza assoluta; i due/terzi; i tre/quarti; ecc.):] del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

- *[collegato al precedente]* 12.3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera arbitrale,

iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: [ ], con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.
- *[collegato al precedente]* 12.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.
- *[collegato al precedente]* 12.5 qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 12.3, attivata su domanda dell'altro.
- *[collegato al precedente]* 12.6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

13. Decisioni dei soci
- 13.1 Sono di competenza dei soci:
i) le decisioni sui seguenti argomenti:
 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
 2) la nomina degli amministratori;
 3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

14. Modalità di adozione delle decisioni dei soci
- 14.1 le decisioni dei soci sono adottate:

[selezionare una delle seguenti opzioni]
□ <u>prima opzione: metodo assembleare esclusivo</u>
- 14.1.1 le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto
□ <u>seconda opzione: metodo assembleare concorrente con quello non collegiale</u>
- 14.1.2 i soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia:
i) modificazioni dell'atto costitutivo;
ii) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
iii) riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del codice civile;
iv) quando lo richiedono uno o più amministratori;
v) quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

- 14.1.3 *[collegato al precedente]* Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata. La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione

(favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:
i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;
ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
iii) il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;
iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
- 14.1.4 *[collegato al precedente]* Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.
- 14.1.5 *[collegato al precedente]* La procedura di cui al punto 14.1.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.
- 14.1.6 *[collegato al precedente]* Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice.
Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:
i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;
ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
iii) i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;
iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata
I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.1.7 *[collegato al precedente]* Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

15. Convocazione dell'assemblea dei soci
- 15.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16. Presidenza dell'assemblea dei soci
- 16.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.
- 16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 16.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 16.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.
- 16.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17. Decisioni dei soci - quorum
- 17.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:
1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale)
3) modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci)
4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)
5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
7) trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)
8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).
□ *[nota bene: opzione da selezionare obbligatoriamente nel caso cui sia stata attivata l'opzione 14.1.2]* 17.2 Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

18. Assemblea dei soci - verbalizzazione
- 18.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:
i) la data dell'assemblea;
ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 18.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 18.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

19. Amministrazione della società
- 19.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:
i) da un amministratore unico;
ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di [indicare:] a un massimo di [indicare:] membri;
iii) da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di: [ ] e massimo di: [ ];
iv) da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di: [ ] e massimo di: [ ]
- 19.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.
- 19.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.
□ *[opzionale]* 19.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
- 19.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
- 19.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso

contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il [ ] per cento del capitale sociale. Si applica l'art. 13 del presente statuto.
- 19.7 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.
- 19.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni
□ *[opzionale]* 19.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]
□ 19.9.1 la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)
□ 19.9.2 il seguente numero di amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale): [ ]
□ 19.9.3 anche uno solo degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)

l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente
- 20.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.
- 20.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

21. Adunanze del consiglio di amministrazione
- 21.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.
- 21.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno [ ] giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.
- 21.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 21.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

- 21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.
- 21.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.
- 21.8 Il verbale deve indicare:
i) la data dell'adunanza;
ii) l'identità dei partecipanti;
iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari
iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno

22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori
- 22.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23. Poteri dell'organo amministrativo
- 23.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.
- 23.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

24. Rappresentanza sociale
- 24.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:
i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente
- 24.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

25. Nomina dell'organo di controllo o del revisore
- 25.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 2477, comma 3, del codice civile, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.
- 25.2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

26. Destinazione degli utili
- 26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

27. Scioglimento della società
- La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.
□ *[opzionale]* 27.1 La società si intende sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

[selezionare una delle seguenti opzioni] □ 27.1.1 la morte di un socio; □ 27.1.2 il fallimento di un socio; □ 27.1.3 la risoluzione del seguente contratto: [ ]; □ 27.1.4 la scadenza del seguente brevetto: [ ]; □ 27.1.5 la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 179/2012

- *[collegato al precedente]* 27.2 L'accertamento degli eventi sopra indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo che redige, a tal fine, apposita dichiarazione da depositare, a cura del medesimo organo, presso il registro delle imprese.

28. Comunicazioni
- 28.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:
i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.
- 28.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.
- 28.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

16A01716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutas».

Estratto determina n. 259/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: DUTAS.

Titolare A.I.C.: Pharmacare srl - Via Marghera, 29 - 20149 – Milano, Italia.

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912017 (in base 10) 19W2UK (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912029 (in base 10) 19W2UX (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912031 (in base 10) 19W2UZ (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912043 (in base 10) 19W2VC (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912056 (in base 10) 19W2VS (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsule molli.

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: 0,5 mg di dutasteride;

eccipienti:

contenuto delle capsule:

Butilidrossitoluene (E321);

Glicerolo mono caprilcaprato (tipo *I)*;

Involucro della capsula:

gelatina;

glicerolo;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

altri eccipienti:

trigliceridi a catena media;

lecitina (può contenere olio di soia) (E322);

acqua demineralizzata.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

dott. Reddy's Laboratories Limited, Chemical Technical Operations-II Plot No110&111, Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate Bollaram, Jinnaram, Medak District 502 325 Andhra Pradesh, India.

Produzione:

Cyndea Pharma, S.L - Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 42110, Soria – Spagna;

Cipla Limited, D7 MIDC Industrial Area, Kurkumbh, IN-413 802 Dist. Pune, Maharashtra, India;

Alcala Farma S.L., Ctra. M-300, Km. 29,920, Alcalá de Henares, 28802 (Madrid) Spagna.

Confezionamento primario e secondario:

Cyndea Pharma, S.L Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 42110, Soria – Spagna;

Alcala Farma S.L., Ctra. M-300, Km. 29,920, Alcalá de Henares, 28802 (Madrid) Spagna;

Cipla Limited, D7 MIDC Industrial Area, Kurkumbh, IN-413 802 Dist. Pune, Maharashtra, India.

Controllo dei lotti:

Cyndea Pharma, S.L, Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 42110, Soria;

Alcala Farma S.L., Ctra. M-300, Km. 29,920, Alcalá de Henares, 28802 (Madrid) Spagna;

Sabater Pharma SA, C/José Argemí, 13-15 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna;

Galenicum Health S.L., Avda. Cornella 144, 7°-1°- Edificio LEKLA, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola-PLA 3000, Malta.

RIlascio dei lotti:

Cyndea Pharma, S.L. Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 42110, Soria - Spagna;

Alcala Farma S.L., Ctra. M-300, Km. 29,920, Alcalá de Henares, 28802 (Madrid) Spagna;

Galenicum Health S.L., Avda. Cornella 144, 7°-1a Edificio LEKLA, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola-PLA 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB);

riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna. Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici, vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUTAS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01786

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Findatur», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 24/2016 del 9 febbraio 2016

Medicinale: FINDATUR.

Confezioni:

040598017 «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/PVC;

040598029 «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/0340/001-002/R/001, con scadenza il 23/06/2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01787

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Montelukast Fidia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 23/2016 del 9 febbraio 2016

Medicinale: MONTELUKAST FIDIA

Confezioni: 042457 010 "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.P.A.

Procedura Decentrata NL/H/1357/001/R/001

con scadenza il 12 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01788

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Montelukast Fidia Farmaceutici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 22/2016 del 9 febbraio 2016

Medicinale: MONTELUKAST FIDIA FARMACEUTICI

Confezioni:

042498 016 "4 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister AL/AL

042498 028 "5 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister AL/AL

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.P.A.

Procedura Decentrata NL/H/1349/001-002/R/001

con scadenza il 12 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della

presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01789

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nutrispecial Omega», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 21/2016 del 9 febbraio 2016

Medicinale: NUTRISPECIAL OMEGA

Confezioni:

040415 010 "emulsione per infusione" 5 sacche a tre comparti 625 ml

040415 022 "emulsione per infusione" 5 sacche a tre comparti 1250 ml

040415 034 "emulsione per infusione" 5 sacche a tre comparti 1875 ml

040415 046 "emulsione per infusione" 5 sacche a tre comparti 2500 ml

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

Procedura Decentrata SE/H/0919/001/R/001

con scadenza il 29 settembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01790

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Donepezil Accord», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 20/2016 del 9 febbraio 2016

Medicinale: DONEPEZIL ACCORD

Confezioni:

041015 013 "5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/AL

041015 025 "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

041015 037 "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

041015 049 "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

041015 052 "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL

041015 064 "5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

041015 076 "5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL

041015 088 "5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/AL

041015 090 "5 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL

041015 102 "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE

041015 114 "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/AL

041015 126 "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

041015 138 "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

041015 140 "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

041015 153 "10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL

041015 165 "10 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

041015 177 "10 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL

041015 189 "10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/AL

041015 191 "10 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL

041015 203 "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited

Procedura Decentrata SE/H/0756/001-002/R/001

con scadenza il 25 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01791

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Magnesio Solfato Monico», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 36/2016 del 17 febbraio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: MAGNESIO SOLFATO MONICO.

Confezioni:

030797 017 «1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml

030797 029 «2 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml

030797 031 «2,5 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml

030797 043 «2,5 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 10 ml

030797 056 «2 m eq/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 30 ml

Titolare AIC: Monico S.p.a.

Procedura Nazionale

Con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01792

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Riluzolo Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 35/2016 del 16 febbraio 2016

Medicinale: RILUZOLO TEVA.

Confezioni:

041327 014 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al

041327 026 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc

041327 038 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al

041327 040 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc

041327 053 «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al

041327 065 «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc

041327 077 «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister al/al

041327 089 «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister al/pvc

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura decentrata EE/H/0158/001/R/001.

Con scadenza il 20 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01793

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Remifentanil Kabi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 34/2016 del 16 febbraio 2016

Medicinale: REMIFENTANIL KABI.

Confezioni:

040988 014 «1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

040988 026 «1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml;

040988 038 «2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml;

040988 040 «2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 6 ml;

040988 053 «5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

040988 065 «5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml.

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Procedura decentrata NL/H/1469/001-003/R/001.

Con scadenza il 2 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01794

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 33/2016 del 16 febbraio 2016

Medicinale: PAROXETINA GERMED.

Codice AIC: 037493.

Dosaggio/Forma farmaceutica:

"10 mg compresse";

"20 mg compresse";

"30 mg compresse";

"40 mg compresse".

Titolare AIC: Germed Pharma S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/0451/001-004/R/001.

Con scadenza il 4 ottobre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01795

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 32/2016 del 16 febbraio 2016

Medicinale: PARACETAMOLO AUROBINDO.

Confezioni:

039798 018 "10 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

039798 020 "10 mg/ml soluzione per infusione" 12 (12×1) flaconcini in vetro da 100 ml;

039798 032 "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 (10×1) flaconcini in vetro da 100 ml;

039798 044 "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 (10×1) flaconcini in vetro da 50 ml.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/2210/001/R/001.

Con scadenza il 30 gennaio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata

in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01796

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Tosse», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 14/2016 del 1° febbraio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEO BOROCILLINA TOSSE.

Confezioni:

027081 049 "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 20 pastiglie;

027081 076 "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL;

027081 088 "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: 027081 049 "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 20 pastiglie;

a: 027081 049 "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 20 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01797

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Loperamide Angenerico», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 13/2016 del 1° febbraio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOPERAMIDE ANGENERICO;

Confezioni: 024455 014 - 2 mg capsule rigide 30 capsule;

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.;

Procedura: Nazionale;

con scadenza il 30 novembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01798

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Omeopiacenza S.r.l.», in Pontenure.

Con il provvedimento n. aM - 27/2016 del 23/02/2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pontenure (PC) Via Natta n. 28, rilasciata alla Società Omeopiacenza S.r.l..

16A01862

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Esoform Manufacturing S.r.l.», in Rovigo.

Con il provvedimento n. aM - 25/2016 del 22/02/2016 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rovigo (RO) Viale del Lavoro, 10, rilasciata alla Società Esoform Manufacturing S.r.l.

16A01863

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Unicexal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 31/2016 del 16 febbraio 2016

Medicinale: UNICEXAL.

Confezioni: 040648014 «2 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 15 fiale in LDPE.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a.

Procedura: Decentrata NL/H/1420/001/R/001;

con scadenza il 30 settembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01864

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Faros», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 30/2016 del 16 febbraio 2016

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Decentrata UK/H/2198/001-002/R/001 (ora IT/H/0419/001-002) del medicinale Faros, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: FAROS.

Confezioni:

040361014 «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361026 «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361038 «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361040 «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361053 «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361065 «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040361077 «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Procedura: decentrata UK/H/2198/001-002/R/001 (ora IT/H/0419/001-002)

con scadenza il 10 giugno 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01865

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nutriplus Omega», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 29/2016 del 16 febbraio 2016

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata SE/H/0920/001/R/001 del medicinale Nutriplus Omega, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: NUTRIPLUS OMEGA.

Confezioni:

040416012 «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1250 ml;

040416024 «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1875 ml;

040416036 «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 2500 ml;

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

Procedura: decentrata: SE/H/0920/001/R/001

con scadenza il 29 settembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del crodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01866

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Uniprildiur», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 27/2016 del 16 febbraio 2016

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento DE/H/2813/001-002/R/001 del medicinale Uniprildiur, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: UNIPRILDIUR.

Confezioni:

028532012 «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

028532024 «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a.

Procedura: Mutuo riconoscimento DE/H/2813/001-002/R/001

Con scadenza il 2 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/2813/001-002/IB/010 – C1B/2014/2686, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01867

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perismofven», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 28/2016 del 16 febbraio 2016

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento SE/H/0940/001/R/001 del medicinale PERISMOFVEN, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: PERISMOFVEN.

Confezioni:

041473012 «emulsione per infusione» 1 sacca excel multicompartimentata da 1206 ml;

041473024 «emulsione per infusione» 1 sacca biofine multicompartimentata da 1206 ml;

041473036 «emulsione per infusione» 4 sacche excel multicompartimentate da 1206 ml;

041473048 «emulsione per infusione» 4 sacche biofine multicompartimentate da 1206 ml;

041473051 «emulsione per infusione» 1 sacca excel multicompartimentata da 1904 ml;

041473063 «emulsione per infusione» 1 sacca biofine multicompartimentata da 1904 ml;

041473075 «emulsione per infusione» 3 sacche excel multicompartimentate da 1904 ml;

041473087 «emulsione per infusione» 4 sacche biofine multicompartimentate da 1904 ml;

041473099 «emulsione per infusione» 1 sacca excel multicompartimentata da 1448 ml;

041473101 «emulsione per infusione» 4 sacche excel multicompartimentate da 1448 ml;

041473113 «emulsione per infusione» 4 sacche biofine multicompartimentate da 1448 ml;

041473125 «emulsione per infusione» 1 sacca biofine multicompartimentata da 1448 ml.

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Procedura: Mutuo Riconoscimento SE/H/0940/001/R/001.

Con scadenza il 21 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0940/001/IA/047/G – C1A/2015/705, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01868

BANCA D'ITALIA

Approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto, della nomina e delle remunerazioni degli organi di amministrazione e controllo della REV - Gestione Crediti Società per Azioni, in Roma - società veicolo per la gestione di attività ai sensi dell'art. 45, d.lgs. 180/2015.

La Banca d'Italia, con provvedimenti del 15 dicembre 2015, ha approvato:

la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con socio unico la Banca d'Italia, da denominarsi «REV - Gestione Crediti società per Azioni», con sede in Roma e sedi secondarie in Arezzo, Chieti, Ferrara e Jesi;

l'atto costitutivo e lo statuto della società;

la nomina e la remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, costituito dai sigg. prof.ssa avv. Livia Pomodoro (Presidente), dott. Claudio Corsini (Amministratore Delegato) e avv. Marcello Villa;

la nomina e la remunerazione dei componenti il Collegio sindacale, costituito dai sigg. prof. avv. Giustino Di Cecco (Presidente), dott.ssa Ersilia Bartolomucci e prof. avv. Massimiliano *Nova* (sindaci effettivi), dott.ssa Claudia Clementina Oddi e dott. Giulio Palazzo (sindaci supplenti).

16A01873

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO
NUOVO STATUTO DI TUTTE LE LAVORATRICI E DI TUTTI I LAVORATORI

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede nazionale della CGIL in Roma, Corso d'Italia n. 25 – e-mail: cartadeidiritti@cgil.it.

16A01991

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1026
Yen	124,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,78243
Fiorino ungherese	307,84
Zloty polacco	4,3646
Nuovo leu romeno	4,4767
Corona svedese	9,3572
Franco svizzero	1,1008
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4930
Kuna croata	7,6300
Rublo russo	83,4916
Lira turca	3,2512
Dollaro australiano	1,5322
Real brasiliano	4,3755
Dollaro canadese	1,5128
Yuan cinese	7,1909
Dollaro di Hong Kong	8,5679
Rupia indonesiana	14824,67
Shekel israeliano	4,3086
Rupia indiana	75,5948
Won sudcoreano	1351,19
Peso messicano	19,9350
Ringgit malese	4,6171
Dollaro neozelandese	1,6521
Peso filippino	52,517
Dollaro di Singapore	1,5469
Baht tailandese	39,418
Rand sudafricano	16,8486

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01965

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1002
Yen	123,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,77985
Fiorino ungherese	307,63
Zloty polacco	4,3668
Nuovo leu romeno	4,4648
Corona svedese	9,3510
Franco svizzero	1,0921
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4590
Kuna croata	7,6260
Rublo russo	82,7990
Lira turca	3,2298
Dollaro australiano	1,5202
Real brasiliano	4,3570
Dollaro canadese	1,5116
Yuan cinese	7,1814
Dollaro di Hong Kong	8,5480
Rupia indonesiana	14736,51
Shekel israeliano	4,2965
Rupia indiana	75,4059
Won sudcoreano	1353,46
Peso messicano	19,8974
Ringgit malese	4,6346
Dollaro neozelandese	1,6452
Peso filippino	52,397
Dollaro di Singapore	1,5484
Baht tailandese	39,321
Rand sudafricano	16,6401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01966

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0981
Yen	122,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,047
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,78935
Fiorino ungherese	310,55
Zloty polacco	4,3680
Nuovo leu romeno	4,4775
Corona svedese	9,3636
Franco svizzero	1,0914
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5858
Kuna croata	7,6260
Rublo russo	84,6894
Lira turca	3,2336
Dollaro australiano	1,5319
Real brasiliano	4,3793
Dollaro canadese	1,5197
Yuan cinese	7,1794
Dollaro di Hong Kong	8,5333
Rupia indonesiana	14766,34
Shekel israeliano	4,3112
Rupia indiana	75,2885
Won sudcoreano	1359,58
Peso messicano	20,0815
Ringgit malese	4,6603
Dollaro neozelandese	1,6620
Peso filippino	52,346
Dollaro di Singapore	1,5478
Baht tailandese	39,213
Rand sudafricano	17,0655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01967

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1027
Yen	124,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,052
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,78920
Fiorino ungherese	310,86
Zloty polacco	4,3581
Nuovo leu romeno	4,4673
Corona svedese	9,3808
Franco svizzero	1,0935
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5413
Kuna croata	7,6220
Rublo russo	83,9575
Lira turca	3,2248
Dollaro australiano	1,5292
Real brasiliano	4,3527
Dollaro canadese	1,5025
Yuan cinese	7,2026
Dollaro di Hong Kong	8,5676
Rupia indonesiana	14787,76
Shekel israeliano	4,3015
Rupia indiana	75,9485
Won sudcoreano	1366,74
Peso messicano	20,0011
Ringgit malese	4,6500
Dollaro neozelandese	1,6487
Peso filippino	52,532
Dollaro di Singapore	1,5463
Baht tailandese	39,322
Rand sudafricano	17,1657

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01968

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1006
Yen	124,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,064
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,78745
Fiorino ungherese	310,52
Zloty polacco	4,3631
Nuovo leu romeno	4,4639
Corona svedese	9,3710
Franco svizzero	1,0929
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5245
Kuna croata	7,6230
Rublo russo	83,0450
Lira turca	3,2347
Dollaro australiano	1,5275
Real brasiliano	4,3356
Dollaro canadese	1,4909
Yuan cinese	7,1954
Dollaro di Hong Kong	8,5511
Rupia indonesiana	14715,02
Shekel israeliano	4,2930
Rupia indiana	75,6010
Won sudcoreano	1360,34
Peso messicano	19,9233
Ringgit malese	4,6352
Dollaro neozelandese	1,6347
Peso filippino	52,276
Dollaro di Singapore	1,5428
Baht tailandese	39,236
Rand sudafricano	17,2528

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01969

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 febbraio 2016.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0888
Yen	123,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,057
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,78580
Fiorino ungherese	311,26
Zloty polacco	4,3543
Nuovo leu romeno	4,4757
Corona svedese	9,3219
Franco svizzero	1,0914
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5043
Kuna croata	7,6263
Rublo russo	82,6432
Lira turca	3,2273
Dollaro australiano	1,5260
Real brasiliano	4,3394
Dollaro canadese	1,4767
Yuan cinese	7,1351
Dollaro di Hong Kong	8,4651
Rupia indonesiana	14559,43
Shekel israeliano	4,2556
Rupia indiana	74,3825
Won sudcoreano	1347,54
Peso messicano	19,8005
Ringgit malese	4,5870
Dollaro neozelandese	1,6557
Peso filippino	51,615
Dollaro di Singapore	1,5325
Baht tailandese	38,827
Rand sudafricano	17,4563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01970

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto provvedimento n. 69 del 29 gennaio 2016

Medicinale veterinario Detogesic.

Confezione: 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli - A.I.C n. 103901.

Titolare dell'A.I.C.: Vetcare limited, PO, box 99, 24101, Salo, Finlandia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0226/001/II/010/G

Si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione, e precisamente:

Flaconcino in copolimero di cicloolefine (COC), trasparente, multidose, chiuso con tappo di gomma bromobutilica rosso o con tappo di gomma clorobutilica grigio e ghiera in alluminio, contenente 15 ml di soluzione.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario:

1) flaconcino di vetro di tipo I, trasparente, multidose, chiuso con tappo di gomma bromobutilica rosso o con tappo di gomma clorobutilica grigio e ghiera in alluminio, contenente 10 ml di soluzione;

2) flaconcino in copolimero di cicloolefine, trasparente, multidose, chiuso con tappo di gomma bromobutilica rosso o con tappo di gomma clorobutilica grigio e ghiera in alluminio, contenente 15 ml di soluzione.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

flaconcino da 10 ml - A.I.C. 103901017;

flaconcino da 15 ml - A.I.C. 103901029.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01661

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apiguard gel» (25% timolo) per uso negli alveari.

Estratto provvedimento n. 48 del 26 gennaio 2016

Medicinale veterinario Apiguard gel (25% timolo) per uso negli alveari - A.I.C. n. 103567018.

Titolare A.I.C: Vita (Europe) Limited – Vita House London Street Basingstoke Hampshire RG21 7PG (United Kingdom).

Oggetto del provvedimento: procedura europea: FR/V/0132/001/IA/009.

Variazione di tipo IA, C.I.3.a).

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichette o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS) o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 e 46 del Regolamento (CE) n. 1901/2006.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Reazioni avverse (frequenza e gravità).

È possibile una lieve agitazione della colonia durante il trattamento.

Occasionalmente, a temperatura elevata, durante il trattamento si può verificare una lieve riduzione della covata; tale riduzione è transitoria e non ha alcun effetto sullo sviluppo della colonia.

È possibile che si verifichi una rimozione localizzata di covata disopercolata nelle colonie trattate. L'asportazione o la pulizia del gel dalla vaschetta posta sopra i favi di covata è dovuta a un naturale comportamento delle api senza alcun effetto negativo sulla colonia. Tuttavia, alcune api, in particolare quelle appartenenti a famiglie con maggior comportamento igienico, possono occasionalmente rimuovere anche le larve disopercolate in prossimità della vaschetta di Apiguard. Se questo viene osservato, rimuovere il prodotto dall'alveare.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01662

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floh» soluzione spot-on per cani varie taglie e dosaggi e «Floh 50 mg» soluzione spot-on per gatti.

Decreto n. 22 del 4 febbraio 2016

Procedura decentrata n. IE/V/0280/005/DC

Medicinale veterinario:

floh 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

floh 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

floh 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

floh 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante;

floh 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway (Irlanda).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Gli stabilimenti: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway (Irlanda), Bob Martins (UK) Ltd Yatton, Somerset BS49 4BS (Regno Unito) e Klocke Verpackungs – Service GmbH, Weingarten, Max – Becker-Str. 6 – 76356 Weingarten (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376090;

scatola di cartone con 3 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376102;

scatola di cartone con 4 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376114;

scatola di cartone con 6 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376126;

scatola di cartone con 9 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376138;

scatola di cartone con 12 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376140;

scatola di cartone con 21 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376153;

scatola di cartone con 30 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104376165;

scatola di cartone con 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376177;

scatola di cartone con 3 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376189;

scatola di cartone con 4 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376191;

scatola di cartone con 6 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376203;

scatola di cartone con 9 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376215;

scatola di cartone con 12 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376227;

scatola di cartone con 21 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376239;

scatola di cartone con 30 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104376241;

scatola di cartone con 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376254;

scatola di cartone con 3 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376266;

scatola di cartone con 4 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376278;

scatola di cartone con 6 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376280;

scatola di cartone con 9 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376292;

scatola di cartone con 12 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376304;

scatola di cartone con 21 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376316;

scatola di cartone con 30 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104376328;

scatola di cartone con 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376330;

scatola di cartone con 3 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376342;

scatola di cartone con 4 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376355;

scatola di cartone con 6 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376367;

scatola di cartone con 9 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376379;

scatola di cartone con 12 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376381;

scatola di cartone con 21 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376393;

scatola di cartone con 30 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104376405;

scatola di cartone con 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376013;

scatola di cartone con 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376025;

scatola di cartone con 4 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376037;

scatola di cartone con 6 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376049;

scatola di cartone con 9 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376052;

scatola di cartone con 12 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376064;

scatola di cartone con 21 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376076;

scatola di cartone con 30 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104376088.

Composizione: ogni ml contiene: principio attivo: Fipronil - 100,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

floh 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

floh 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

floh 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

floh 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante;

cani;

floh 50 mg soluzione spot-on per gatti;

gatti.

Indicazioni terapeutiche:

floh 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

floh 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

floh 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

floh 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides *spp)* e da zecche (Rhipicephalus sanguineus e Ixodes Ricinus).

L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni di pulci adulte persiste per 2 mesi. Il farmaco possiede un'efficacia acaricida persistente per un mese contro le zecche (Rhicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Nel caso delle zecche Ixodes ricinus e Rhicephalus sanguineus, queste moriranno normalmente entro le prime 48 ore dopo la prima applicazione del prodotto. Per le infestazioni stabili da Dermacentor reticulatus, non è stato tuttavia dimostrato un effetto acaricida immediato. Le zecche muoiono normalmente entro una settimana dalla prima applicazione del prodotto.

Il prodotto non può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP), quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Floh 50 mg soluzione spot-on per gatti:

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.).

Il prodotto presenta un'efficacia insetticida persistente fino a 5 settimane contro le pulci (Ctenocephalides spp.).

Il prodotto non ha dimostrato un effetto acaricida immediato contro le zecche, ma ha dimostrato un'efficacia acaricida persistente fino a 2 settimane contro Ixodes ricinus e fino a 1 settimana contro Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus. Se le zecche di questa specie sono presenti al momento dell'applicazione del prodotto, è possibile che non tutte le zecche muoiano entro le prime 48 ore, ma possono morire entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci, quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 24 mesi.

Tempi di attesa: non applicabile.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A01663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate Suini».

Estratto provvedimento n. 47 del 26 gennaio 2016

Medicinale veterinario Regumate Suini

Confezioni: A.I.C. n. 102187

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. Wim de Korverstraat, 35 – Boxmeer, Olanda

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/natWS/IB/2015/001

Variazione tipo IB B.II.e.1.b).1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito – aggiunta di un nuovo contenitore - Forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la nuova confezione: flacone da 540 ml – A.I.C. n. 102187046.

La nuova presentazione ha una validità di 24 mesi, del medicinale veterinario come confezionato per la vendita, senza particolari condizioni di conservazione ed una validità dopo prima apertura del flacone di 90 giorni.

Per effetto della suddetta variazione viene modificato il RCP ai seguenti punti 6.3, 6.4, 6.5 ed 8 e gli altri stampati illustrativi ai corrispondenti paragrafi.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 462 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 maggio 2015.

Con ministeriale n. 36/0001781/MA004.A007/AVV-L-124 del 10 febbraio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 462 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 maggio 2015, con la quale vengono rideterminate le sanzioni dichiarative al modello 5/2016 ai sensi dell'articolo 5 del Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni.

16A01887

Approvazione della delibera n. 22/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica, in data 16 dicembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0001997/MA004.A007/INF-L-60 del 15 febbraio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 16 dicembre 2015, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l'anno 2015, in misura pari a € 75.

16A01888

Approvazione della delibera n. 22/27MAG2015/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 27 maggio 2015.

Con ministeriale n. 36/0001779/MA004.A007/VET-L-60 del 10 febbraio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/27MAG2015/VCDA adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 maggio 2015, concernente la tabella dei coefficienti per la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2016, di cui all'articolo 47 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

16A01889

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata con regolamento (CE) n. 21/2010 della Commissione del 12 gennaio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte, piazza Nunzio Azzia n. 14 - 95034 Bronte (Catania), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione siciliana è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione siciliana, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P «Pistacchio verde di Bronte», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PISTACCHIO VERDE DI BRONTE» DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 1151/2012 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Piattaforma varietale

La denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale», innestata su «Pistacia terebinthus». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all'insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar «Napoletana», sarà escluso dalla certificazione.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia di Catania). In particolare i confini sono così individuati:

Bronte - ad Ovest lungo il fiume Simeto, ad Est fino a quota 900 m s.l.m., a Sud con il comune di Adrano ed a Nord lungo la strada Bronte - Cesarò;

Adrano - a Nord con il confine del comune di Bronte, a Sud con il centro abitato e la s.s. 121 ed a Est con la lava «Grande» del 1595 e con il comune di Biancavilla, ad Ovest lungo il fiume Simeto fino alla summenzionata s.s. 121;

Biancavilla - a Nord con il territorio di Adrano, a Sud con il centro abitato e la s.s. 121, a Est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad Ovest con il confine del comune di Adrano.

La zona di produzione deve essere compresa tra i 400 e i 900 m s.l.m.

Art. 4.
Origine del prodotto, cenni storici, importanza, diffusione

ORIGINE DEL PRODOTTO.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. L'iscrizione nell'elenco dei produttori comporta l'assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

CENNI STORICI, IMPORTANZA, DIFFUSIONE.

La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).

In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio — tra il 20 ed 30 d.C. — ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio «Naturalis Historia» cap. X e XIII). In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini «frastuca» e «frastucara» per indicare il frutto e la pianta (termine arabo «fustuq»). La coltura in Sicilia è circoscritta alla provincia di Catania (Bronte, Adrano e Biancavilla). Numerosi autori riportano l'importanza storico-culturale ed economica della produzione del Pistacchio verde di Bronte, citiamo ad esempio, Denis Mack Smith - «A History of Sicily Medieval Sicily 800» - 1713. Quando l'Impero romano si disintegrò sotto l'impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi. Tra gli invasori si trovavano Berberi della Tunisia, Musulmani, Spagnoli e forse Negri del Sudan. Gli arabi descrivono la Sicilia come «il giardino del paradiso». Gli arabi in Sicilia, in agricoltura, hanno introdotto la coltivazione dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, del pistacchio, del melone … ecc., nonché l'attitudine all'utilizzazione massimale delle acque e delle tecniche di coltivazione. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell'area catanese. Al riguardo si ricordano il famoso gelato di Pistacchio Verde di Bronte, i torroncini, nonché i pasticcini secchi a pasta di Pistacchio Verde di Bronte.

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO.

La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni che si sono originati da formazioni laviche (andosuoli), aventi buona fertilità e pH neutro, risultano idonei per lo sviluppo vegetativo del pistacchio, così come i terreni limitrofi di natura autoctona. In riferimento agli aspetti climatici, tipicamente mediterranei, la zona in esame presenta escursioni termiche e precipitazioni con medie annuali più elevate rispetto ad altre zone agricole della provincia etnea.

Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.

Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo, che differenziano il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP dagli altri pistacchi derivanti da altre aree geografiche.

Art. 5.
Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione

TERRENI.

La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica.

PREPARAZIONE DEI TERRENI.

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, quando è possibile, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

IMPIANTI.

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», è ammesso anche l'allevamento «monocaule», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistacchieti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portainnesto della specie «P. vera». Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite «naturali».

NORME COLTURALI.

I pistacchieti per la produzione del «Pistacchio Verde di Bronte» possono essere condotti secondo:

il Sistema convenzionale, conformemente alle indicazioni di Buona pratica agricola della Regione siciliana e/o di organismi internazionali;

il sistema della Lotta integrata, conformemente agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni;

il sistema della Lotta biologica, conformemente agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore è tenuto ad eseguire:

la potatura annuale;

il controllo delle erbe infestanti;

la degemmazione nell'annata di non produzione, consentendo di accentuare alternanza della specie e traendo vantaggi nella difesa fitosanitaria;

le attività che consentano un'efficace gestione di tutte le avversità sia abiotiche sia biotiche.

È prevista una Produzione unitaria massima consentita biennale di 1700 kg di prodotto in guscio per ettaro.

RACCOLTA - IMMAGAZZINAMENTO E LAVORAZIONE.

Le operazioni di raccolta del prodotto al corretto grado di maturazione, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre.

La raccolta avviene mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.

I frutti devono essere smallati meccanicamente, per ottenere il prodotto in guscio, entro le 24 ore successive alla raccolta, onde evitarne l'imbrunimento e l'eventuale contaminazione.

Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d'essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto al di sotto dei 50°C, fino ad un'umidità residua del seme di pistacchio inferiore o uguale al 6%. In questa fase, soprattutto nel sistema tradizionale alla luce diretta, è alto il rischio di contaminazione del prodotto.

Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi conformi alla normativa vigente e stoccato in locali idonei, ventilati ed asciutti, evitando il contatto con pavimenti o muri.

Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta.

È possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio.

È assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del «Pistacchio Verde di Bronte» DOP.

Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell'andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura inferiore o uguale a 15°C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.

Art. 6.
Caratteristiche del prodotto

Il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche:

colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3;

sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;

contenuto di umidità inferiore o uguale a 6%;

rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9;

alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (con presenza predominante di acido Palmitico maggiore o uguale a 10%; di acido Linoleico maggiore o uguale a 15%, e un contenuto di acido Oleico inferiore o uguale a 72%).

Art. 7.
Controlli e vigilanza

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'autorità pubblica designata Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri» - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - Tel.: 091-6565328, fax: 091-6565437, e-mail: servizio certificazioni@izssicilia.it.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all'origine e l'anno di produzione. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.

Il logo d'identificazione è rappresentato dalla dicitura denominazione d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
D.O.P.
Ætna
Pistacchio Verde di Bronte

Colori utilizzati:

blu: pantone blu reflex;

nero: pantone black;

giallo: pantone yellow 109;

verde: pantone green 376.

Carattere utilizzato times new roman.

16A01710

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso pubblico per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri - (www.pariopportunita.gov.it – sezione «Bandi e Avvisi») è pubblicato il testo integrale del bando pubblico per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

16A01871

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Integration società cooperativa sociale», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale con deliberazione n. 165, adottata nell'adunanza del 12 febbraio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società "L'Integration Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Aosta - Viale Europa, 36 - costituita con atto a rogito del notaio Princivalle Marco in data 8 agosto 2013, C.F. 91062940076, P. Iva 01182580074 - ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Franco Antonio Carlo di Saint-Christophe.

16A01870

Scioglimento della «Eutelco Italia S.c.r.l.», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale con deliberazione n. 166, adottata nell'adunanza del 12 febbraio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società «Eutelco Italia S.c.r.l.» con sede legale in Aosta - Corso Ivrea n. 39 - costituita con atto a rogito del notaio Sebastiani Enrico in data 21.01.2008, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01115950071 - ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Motta Paola Alessia di Ivrea.

16A01872

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-056) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.